

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 379)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1959

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici

ONOREVOLI SENATORI. — A complemento delle providenze che, nel quadro del « Piano decennale per lo sviluppo della scuola » vengono proposte per il finanziamento, l'assetto edilizio e il potenziamento delle attrezzature e dell'assistenza agli studenti delle Università, il presente disegno di legge è inteso ad un incremento degli organici delle varie categorie di personale universitario non insegnante, con particolare riguardo a quello che è tenuto — in rapporto alle esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento — ad esplicare funzioni di carattere tecnico in collaborazione con i professori e con gli assistenti.

Il provvedimento prevede, da un canto, la istituzione di nuovi ruoli, dall'altro l'ampliamento di quelli esistenti.

In rapporto, particolarmente, a questi ultimi, esso prevede, altresì, norme speciali intese ad attuare un opportuno collegamento

con quelle dettate dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, relativa alla sistemazione del personale universitario non di ruolo.

I. — RUOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

(Articolo 1, comma primo)

È prevista, anzitutto, l'istituzione di un ruolo di *Conservatori di Musei delle Scienze*, essendo ormai indilazionabile la necessità di assicurare alle Università l'opera di personale qualificato, che possa adeguatamente attendere alla conservazione di un prezioso patrimonio scientifico, che abbisogna di costanti ed assidue cure e che altrimenti rischia di andare praticamente distrutto (musei di zoologia, di botanica, di mineralogia, eccetera) (articolo 1, comma 1°, lettera a), articoli 2, 3 e 4, tabella A).

La istituzione di un *ruolo di bibliotecari* (di carriera direttiva) e di un *ruolo di aiuto bibliotecari* appare necessaria in vista della tutela e dell'incremento del patrimonio bibliografico degli Atenei e più particolarmente delle biblioteche centrali di Facoltà e delle biblioteche speciali dei Seminari e degli Istituti.

Per la cura di questo patrimonio bibliografico, spesso di ingentissimo valore, e per il coordinamento tecnico delle varie biblioteche, le Università non dispongono, oggi, di personale specializzato e reclutato con criteri organici.

Ai bibliotecari viene appunto attribuito il compito di coordinare e di incrementare i servizi tecnici delle biblioteche di Facoltà o Scuola, dei Seminari e degli Istituti, di provvedere, avvalendosi della collaborazione degli aiuto bibliotecari, alla revisione delle schede dei cataloghi alfabetici per autore, nonchè di prestare consulenza di tecnica bibliografica in relazione alle esigenze delle biblioteche medesime (articolo 1, comma 1°, lettere b) e c); articoli 2, 6 e tabelle B e C).

Viene prevista, altresì, la istituzione di un *ruolo, di carriera di concetto, per il personale amministrativo delle segreterie universitarie*. Appare opportuno creare (accanto ai tre ruoli di segreteria già esistenti e dei quali si parlerà in appresso, ed in analogia a quanto già si è fatto, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per i servizi dei Provveditorati agli studi) un ruolo di funzionari di concetto, ai quali possano, con sicuro vantaggio dei servizi, essere affidate mansioni per le quali, da un canto, non sembra necessario il possesso di una laurea, mentre, d'altra parte non si dimostra adeguato il titolo di studio secondario di primo grado richiesto per l'accesso alla carriera esecutiva (articolo 1, lettera d) e tabella D).

Si prevede, inoltre, l'istituzione di un apposito *ruolo della carriera di concetto di tecnici coadiutori*: tale, ruolo, del quale potranno far parte soltanto coloro che siano forniti di specifico diploma di Istituto medio di secondo grado (perito industriale, perito agrario, geometra, capitano di macchine),

viene ad aggiungersi a quello, esistente, dei tecnici di carriera esecutiva: le sempre più raffinate esigenze della ricerca scientifica, che richiedono il possesso di specifiche e qualificate capacità per il funzionamento delle delicate e sempre più complesse apparecchiature scientifiche, comportano, infatti, la necessità che i professori e gli assistenti possano avvalersi dell'apporto di collaboratori in grado di svolgere le proprie mansioni in modo adeguato ai tempi (articoli 1, comma 1°, lettera e), 7, tabella E). Lo schema di provvedimento prevede, inoltre, la trasformazione degli attuali posti di ostetrica, di carriera esecutiva, in posti di carriera di concetto: tale innovazione è resa necessaria dalla considerazione che il vigente ordinamento della scuola di ostetricia (legge 23 dicembre 1957, n. 1252) comporta, per il conseguimento del diploma di ostetrica, un corso di studi secondari di complessivi anni 7. Particolari norme transitorie (articolo 13) disciplinano l'inquadramento, nel nuovo ruolo, del personale attualmente in servizio (articoli 1, comma 1°, lettera f), 8 e 13, tabella F).

II. — AMPLIAMENTO DEI RUOLI ESISTENTI

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede l'incremento dei ruoli organici del personale delle Segreterie, del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva e di quello del personale ausiliario. I provvedimenti recati al riguardo dal disegno di legge sono intesi a dare stabile assetto agli organici del personale in questione. È noto, infatti, che la recente legge 21 marzo 1958, n. 287, con la quale sono state dettate norme relative al personale non insegnante non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si è limitata a prevedere la sistemazione del personale non di ruolo (assunto dalle Università, in eccedenza agli organici, in relazione alle esigenze dei servizi) in ruoli « transitori » (ora « aggiunti ») o nella qualifica di avventizio, a seconda delle diverse situazioni personali. Tali norme concernono, come è noto, il personale delle categorie diret-

tiva, di concetto (ragioneria) ed esecutiva delle Segreterie ed il personale tecnico, nonchè quello ausiliario. Sta di fatto, però, che un adeguato assetto delle Università comporta la necessità di incrementi organici: tant'è vero che l'articolo 14 della citata legge 21 marzo 1958, n. 287, espressamente ha previsto — nel conferire al Ministro della pubblica istruzione la potestà di procedere a sostituzioni del personale non di ruolo, in rapporto a cessazioni dal servizio — che tale potestà sia esercitata «fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale».

A tanto sono intesi il citato ultimo comma dell'articolo 1 e le tabelle *G*, relativa alla carriera direttiva, *H*, relativa alla carriera di ragioneria, *I*, relativa alla carriera esecutiva, *L*, relativa alla carriera esecutiva del personale tecnico ed *M* concernente il personale ausiliario.

E da sottolineare l'entità dell'aumento dell'attuale ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva, ruolo che viene portato da 1.206 a 3.000 posti, in rapporto alle maggiori esigenze degli Istituti, quali si prospettano in dipendenza del continuo incremento e miglioramento delle attrezzature degli Istituti stessi.

In ordine alla tabella relativa al personale ausiliario (*M*) va rilevato che essa porta ad un modesto miglioramento del trattamento economico degli ausiliari; per tale trattamento, che oggi è articolato su un unico coefficiente (il 151) senza possibilità di sviluppo di carriera, viene prevista, in analogia a quanto è stabilito per carriere similari, la possibilità dell'attribuzione di un coefficiente superiore nei limiti di un terzo dei posti disponibili presso ciascun Ateneo.

Gli articoli 22, 23 e 24 si riferiscono al personale degli osservatori astronomici (carriera di concetto dei calcolatori, carriera esecutiva del personale ausiliario). Per tali categorie di personale vengono previsti mi-

glioramenti organici, sulla base degli stessi criteri sopra accennati per il personale delle Università (tabelle *N*, *O*, *P*).

Opportune disposizioni transitorie disciplinano l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, nonchè il riassorbimento nei limiti dei posti dei ruoli organici, del personale appartenente ai ruoli aggiunti o alle categorie d'impiego non di ruolo (articoli 15, 16 e 17).

L'attuazione del provvedimento comporta una spesa complessiva annua di lire 4 miliardi 117 milioni (di cui: lire 3.685.000.000 per il normale trattamento economico, compresi gli oneri riflessi; lire 162.000.000 per l'estensione dell'indennità di proflassi e di lavoro notturno: articolo 21; lire 270 milioni per retribuzione di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). Per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa sarà, peraltro, limitata a lire 2.740.000.000, atteso che il provvedimento ha effetto dal 1° novembre 1959. Il « Piano decennale per lo sviluppo della scuola » (articolo 43) comprende i relativi oneri.

Il provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento — aggiungendosi agli altri provvedimenti che, separatamente apportano integrazioni ai ruoli dei professori universitari e degli assistenti universitari — varrà a realizzare un adeguato assetto dei ruoli del personale universitario non insegnante; si creano, così, le condizioni necessarie per un soddisfacente funzionamento delle nostre massime istituzioni scolastiche, nel quadro degli altri provvedimenti di carattere finanziario recati dal disegno di legge sul « Piano decennale di sviluppo della scuola » ed in vista di quelle riforme strutturali degli ordinamenti universitari, che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere prossimamente sulla base di approfonditi studi compiuti in proposito, particolarmente in questi ultimi tempi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria:

a) ruolo di conservatori dei musei delle scienze (carriera direttiva);

b) ruolo di bibliotecari per le biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);

c) ruolo di aiuto bibliotecario per le biblioteche predette (carriera di concetto);

d) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);

e) ruolo di tecnici coadiutori (carriera di concetto);

f) ruolo di ostetriche (carriera di concetto).

Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere e) e f) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

La dotazione organica dei ruoli predetti è determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, annesse alla presente legge e viste dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1° novembre 1959, con quelli stabiliti nelle tabelle G, H, I, L, M, annesse alla presente legge e viste dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo 1, primo comma, si applicano, per la immisione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il personale della carriera tecnica esecutiva e quello della carriera ausiliaria delle Università restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, le quali si osservano anche, in quanto applicabili, per il personale delle carriere tecnica ed ausiliaria degli osservatori astronomici.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi è fatta, peraltro, salva l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro — determina i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al precedente articolo 1, comma primo, la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sia per l'ammissione alle carriere predette, sia per le promozioni a qualifiche superiori, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 3.

I conservatori dei musei delle scienze curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei musei, attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i musei sono annessi; e, qualora il museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facoltà.

I posti del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze vengono ripartiti fra i vari musei con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze avvengono:

a) a conservatore aggiunto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore di 3^a classe, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore aggiunto;

c) a conservatore di 2^a classe, dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore di 3^a classe;

d) a conservatore di 1^a classe, dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore di 2^a classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Facoltà.

La promozione a conservatore di 1^a classe può essere conseguita anche dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore di 2^a classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 5.

Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, su conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nel ruolo dei conservatori.

Il collocamento nel ruolo di cui al precedente comma è effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento.

Art. 6.

Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di Facoltà o Scuola, dei Semi-

nari e degli Istituti ha il compito di coordinare ed incrementare i servizi tecnici delle biblioteche, di provvedere, avvalendosi della collaborazione del personale di cui al successivo comma, alla revisione delle schede dei cataloghi alfabetici per autore, di prestare consulenza di tecnica bibliografica in relazione ad ogni altra esigenza delle biblioteche predette.

Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle biblioteche, alla dipendenza del preside, qualora addetto a biblioteca centrale di Facoltà, o del professore ufficiale, qualora addetto a biblioteca di Istituto o Seminario.

I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti d'istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole biblioteche.

Art. 7.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori avvengono:

a) a tecnico coadiutore di 3^a classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore aggiunto, compreso il periodo di prova;

b) a tecnico coadiutore di 2^a classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 3^a classe;

c) a tecnico coadiutore di 1^a classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 2^a classe;

d) a tecnico coadiutore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico coadiutore di 1^a classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola competente, su motivata proposta del professore ufficiale della materia.

Al concorso per la nomina a tecnico coadiutore aggiunto possono partecipare anche i tecnici del ruolo di carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non infe-

riore a quella di tecnico di 2^a classe e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 8.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo delle ostetriche avvengono:

a) a ostetrica di 3^a classe, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica aggiunta, compreso il periodo di prova;

b) a ostetrica di 2^a classe, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 3^a classe;

c) a ostetrica di 1^a classe, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 2^a classe;

d) a ostetrica capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ostetrica di 1^a classe.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del professore ufficiale di Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 9.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C, E, F, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corri-

spondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, limitatamente al primo concorso pubblico da indire dopo la data di entrata in vigore della legge medesima per la copertura dei posti della qualifica iniziale del ruolo dei bibliotecari, un quarto di tali posti è riservato ai concorrenti che abbiano esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un triennio alla data predetta, funzioni di bibliotecario e siano in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il primo concorso pubblico per la copertura dei posti della qualifica iniziale del ruolo degli aiuti bibliotecari, ai concorrenti che abbiano esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un triennio alla data predetta, funzioni di aiuto bibliotecario, e siano in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente al primo concorso pubblico da indire dopo la data di entrata in vigore della legge medesima, per la copertura dei posti della qualifica iniziale del ruolo di concetto del personale amministrativo delle Segreterie universitarie, un quarto di tali posti è riservato ai concorrenti che alla data predetta, trovinsi, da almeno un triennio, in servizio di ruolo presso le suindicate Segreterie e siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici coadiutori è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per esami da espletare tra i tecnici del ruolo ordinario della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio da almeno un triennio presso gli Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie e siano in possesso di diploma di abilitazione per geometri, perito industriale o agrario o di capitano di macchine e degli altri requisiti, prescritti per accedere al ruolo predetto.

La nomina ai posti assegnati ai singoli Istituti delle Facoltà o Scuole è conferita, entro un anno dalla data di approvazione degli atti del concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sempreché intervenga la proposta del professore ufficiale direttore di Istituto.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche è subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovinsi in servizio presso le Cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere al predetto ruolo di concetto.

Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unità di personale che

verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel ruolo di concetto delle ostetriche.

Art. 14.

Nei confronti, del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 nel ruolo dei tecnici coadiutori e in quello delle ostetriche l'anzianità maturata, nel ruolo cui attualmente appartiene in qualifica non inferiore e quella corrispondente al coefficiente 202, sarà utile per due terzi e, comunque, per non più di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera.

Al personale immesso nei ruoli dei tecnici coadiutori di concetto e delle ostetriche di concetto si applica, altresì, ove occorra, il disposto dell'articolo 1, comma 4), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti recati in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle G, H ed I, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiori statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

In dipendenza delle unità di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici.

Per l'ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

Per il ruolo di carriera esecutiva è fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva e in quello degli ausiliari saranno tenuti vacanti, presso ciascun Ateneo, tanti posti quante sono le unità di personale in servizio nei corrispondenti ruoli aggiunti e nelle corrispondenti categorie d'impiego non di ruolo.

Art. 17.

Il personale tecnico appartenente al ruolo aggiunto di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 287, al compimento di almeno undici anni di anzianità nel ruolo stesso, è ammesso a partecipare ad apposito esame per l'ammissione alla qualifica cui è attribuito il coefficiente 229 del ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva.

Art. 18.

Al personale ausiliario di ruolo aggiunto compete il trattamento economico corrispondente al coefficiente 142 e, dopo due anni di lodevole servizio, quello corrispondente al coefficiente 151 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 19.

Ai fini dell'eventuale attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, per il passaggio nella qualifica iniziale del ruolo dei tecnici della carriera esecutiva, del personale del ruolo ausiliario delle Università che si

trovi nelle condizioni contemplate dall'articolo predetto, va tenuto conto, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al 1°), 2°) e 3°) comma dell'articolo medesimo, dei posti di organico assegnati ai singoli Istituti delle Facoltà o Scuole universitarie.

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge, i nuovi posti di ruolo di tecnico coadiutore, di ostetrica, di tecnico e di ausiliario sono ripartiti tra le Cattedre, gli Istituti ed i servizi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 21.

Le disposizioni sull'indennità di proflassi e sull'indennità di lavoro notturno, di cui la legge 21 marzo 1958, n. 286, si applicano anche nei confronti dei tecnici coadiutori, delle ostetriche, del personale tecnico ed ausiliario di ruolo aggiunto o avventizio.

Art. 22.

I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1° novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle *N*, *O*, *P*.

Per i posti vacanti nei ruoli di cui al precedente comma valgono, se ed in quanto necessario, le norme di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 23.

Le promozioni alle qualifiche superiori all'iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori astronomici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore, compreso il servizio di prova;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) a primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente direttore di Osservatorio.

Art. 24.

I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno in-

quadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianità di servizio maturata in quest'ultima qualifica.

I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianità loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1959.

TABELLA A.

**RUOLO ORGANICO DEI CONSERVATORI DEI MUSEI
DELLE SCIENZE UNIVERSITARI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---|------------------|
| 500 | Conservatore di 1 ^a classe | 50 (a) |
| 402 | Conservatore di 2 ^a classe | |
| 325 | Conservatore di 3 ^a classe | |
| 271 | Conservatore aggiunto | |
| 229 | Vice conservatore | |

(a) di cui uno per il Museo di storia della scienza di Firenze, uno per il Museo annesso all'Osservatorio Astronomico di Roma e uno per l'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA B.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ E SCUOLE, DEI SEMINARI
E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|--|------------------|
| 500 | Bibliotecario di 1 ^a classe | 6 |
| 402 | Bibliotecario di 2 ^a classe | 9 |
| 325 | Bibliotecario di 3 ^a classe | 11 |
| 271 | Bibliotecario aggiunto | 18 |
| 229 | Vice bibliotecario | |
| | | 44 |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO
BIBLIOTECARI ADDETTI ALLE BIBLIOTECHE DI FACOLTÀ E SCUOLE,
DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|--|---------------------|
| 402 | Aiuto bibliotecario superiore | 20 |
| 325 | Aiuto bibliotecario principale | 50 |
| 271 | Aiuto bibliotecario | 65 |
| 229 | Aiuto bibliotecario aggiunto | 115 |
| 202 | Aiuto vice bibliotecario | |
| | | <u>250</u> |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 402 | Segretario principale | 12 |
| 325 | Primo segretario | 25 |
| 271 | Segretario | 41 |
| 229 | Segretario aggiunto | 50 |
| 202 | Vice segretario | |
| | | <u>128</u> |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA E.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI TECNICI COADIUTORI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---|---------------------|
| 402 | Tecnico coadiutore capo | 200 |
| 325 | Tecnico coadiutore di 1 ^a classe | |
| 271 | Tecnico coadiutore di 2 ^a classe | |
| 229 | Tecnico coadiutore di 3 ^a classe | |
| 202 | Tecnico coadiutore aggiunto | |

Visto:

Visto

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA F.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DELLE OSTETRICHE**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|--|---------------------|
| 402 | Ostetrica capo | 100 (a) |
| 325 | Ostetrica di 1 ^a classe | |
| 271 | Ostetrica di 2 ^a classe | |
| 229 | Ostetrica di 3 ^a classe | |
| 202 | Ostetrica aggiunta | |

(a) un posto è riservato alla Scuola di Ostetricia di Venezia.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---|------------------|
| 670 | Direttore amministrativo di 1 ^a classe | 8 |
| 500 | Direttore amministrativo di 2 ^a classe | 30 |
| 402 | Direttore di Sezione | 40 |
| 325 | Consigliere di 1 ^a classe | 60 |
| 271 | Consigliere di 2 ^a classe | 127 |
| 229 | Consigliere di 3 ^a classe | |
| | | <u>265</u> |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 500 | Direttore di ragioneria | 4 |
| 402 | Ragioniere principale | 20 |
| 325 | Primo ragioniere | 46 |
| 271 | Ragioniere | 70 |
| 229 | Ragioniere aggiunto | 100 |
| 202 | Vice ragioniere | |
| | | <u>240</u> |

N. B. — A non più di due direttori di ragioneria possono, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, essere conferite funzioni ispettive con la qualifica di ispettore superiore di ragioneria.

Gli emolumenti relativi faranno carico agli stanziamenti propri dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA I.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 271 | Archivista capo | 95 |
| 229 | Primo archivista | 200 |
| 202 | Archivista | 350 |
| 180 | Applicato | 755 |
| 157 | Applicato aggiunto | |
| | | <u>1.400</u> |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA L.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE TECNICO COMPRESI GLI INFERMIERI DELLE UNIVERSITÀ
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---|------------------|
| 271 | Tecnico o infermiere principale | 3.000 |
| | Infermiera capo sala principale | |
| 229 | Tecnico o infermiere di 1 ^a classe | |
| | Infermiera capo sala | |
| | Infermiera diplomata | |
| 202 | Vice capo sala in prova | |
| | Tecnico o infermiere di 2 ^a classe | |
| 180 | Tecnico o infermiere di 3 ^a classe | |
| | Infermiera diplomata in prova | |
| 157 | Tecnico o infermiere in prova | |

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA M.

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO
DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|---|---------------------|
| 159 | Bidello, custode, usciere portantino di 1 ^a classe | 1.500 |
| 151 | Bidello, custode, usciere portantino di 2 ^a classe | 3.000 |
| | | <u>4.500</u> |

N. B. — L'assegnazione al coefficiente 159 è disposta, presso ciascuna Università o Istituto, nei limiti di un terzo dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università o Istituto medesimi, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà. L'assegnazione al predetto coefficiente 159 è disposta con decreto del rettore, su designazione del Consiglio di amministrazione della Università o Istituto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno un anno di effettivo servizio col coefficiente 151.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA N.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEI CALCOLATORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 402 | Calcolatore capo | 18 (a) |
| 325 | Primo calcolatore | |
| 271 | Calcolatore | |
| 229 | Calcolatore aggiunto | |
| 202 | Vice calcolatore | |

(a) Un posto è riservato all'Osservatorio Vesuviano.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA O.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 271 | Tecnico principale | 22 (a) |
| 229 | » di 1 ^a classe | |
| 202 | » di 2 ^a classe | |
| 180 | » di 3 ^a classe | |
| 157 | » in prova | |

(a) Compresi: un posto per l'Osservatorio Vesuviano; un posto per l'Erbario coloniale di Firenze; un posto per la Collezione elmintologica centrale italiana e un posto per il Giardino coloniale di Palermo, in sostituzione, rispettivamente, del posto di curatore e di quello di capo coltivatore;

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*

TABELLA P.

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO
DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI**

| Coefficiente | QUALIFICA | Numero dei posti (a) |
|--------------|---|----------------------|
| 159 | Custode, usciere di 1 ^a classe | 11 |
| 151 | Custode, usciere di 2 ^a classe | 20 |
| | | <u>31</u> |

(a) Compreso:

1°) i due posti del ruolo del personale ausiliario dell'Osservatorio Vesuviano che viene pertanto soppresso ferma restando l'assegnazione dei posti stessi all'Osservatorio predetto;

2°) un posto di custode per l'Erbario coloniale di Firenze e due posti di custode per il Giardino coloniale di Palermo.

L'assegnazione al coefficiente 159 è disposta ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e dopo almeno un anno di effettivo servizio col coefficiente 151.

Visto:

Visto:

*Il Ministro per la pubblica istruzione**Il Ministro per il tesoro*